



BANCA D'ITALIA
EUROSISTEMA

Il presente documento è conforme all'originale contenuto negli archivi della Banca d'Italia

Firmato digitalmente da

Provvedimento del 14 febbraio 2012

Disposizioni relative al controllo dell'autenticità e idoneità delle banconote in euro e al loro ricircolo

LA BANCA D'ITALIA

Visto il decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, “Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività” e, in particolare, l’art. 97 che reca norme per la protezione dell’euro contro la falsificazione (“Modifiche al decreto-legge 25 settembre 2001, n. 350, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 409, nonché al decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286). Visto in particolare il comma 1 di detto articolo che sostituisce l’art. 8 del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 350, disciplinando gli obblighi dei gestori del contante a salvaguardia dell’autenticità ed idoneità alla circolazione delle banconote in euro, e in particolare il comma 9 dello stesso, che attribuisce alla Banca d’Italia il potere di emanare disposizioni di attuazione anche con riguardo a procedure e organizzazione occorrenti per il trattamento del contante nonché in materia di dati e informazioni che i gestori del contante sono tenuti a trasmettere; visto infine il nuovo comma 7 del citato articolo 8, che attribuisce alla Banca d’Italia poteri ispettivi nei confronti dei gestori del contante;

Visto l’art. 146 del Decreto Legislativo 1° settembre 1993, n. 385;

Vista la Decisione 2010/14 della Banca Centrale Europea del 16 settembre 2010, relativa ai controlli di autenticità e idoneità delle banconote in euro e al loro ricircolo;

Considerato che la protezione dell’integrità e dello stato di conservazione delle banconote è condizione essenziale per preservare la fiducia del pubblico nelle banconote quali mezzi di pagamento e che ciò richiede la loro sottoposizione a controlli di autenticità per riconoscere prontamente i falsi e la verifica di idoneità per accertare che lo stato di conservazione dei biglietti circolanti sia di buon livello qualitativo;

Considerato che le banconote in euro che si sospettano contraffatte devono essere individuate in modo rapido e consegnate alle autorità nazionali competenti;

Considerato che la citata Decisione della BCE ha dettato regole e procedure comuni relative al controllo dell’autenticità e idoneità delle banconote in euro e al loro ricircolo,

adotta il seguente Provvedimento:

Articolo 1

Ai gestori del contante si applicano le disposizioni contenute nell'allegato 1, che fa parte integrante del presente provvedimento.

Articolo 2

I gestori del contante inviano alla Banca d'Italia, entro 30 giorni dall'entrata in vigore del presente provvedimento, la comunicazione di esercizio dell'attività utilizzando il modulo allegato alle disposizioni di cui all'articolo 1.

I soggetti che intendono esercitare l'attività di gestione del contante ne danno preventiva comunicazione alla Banca d'Italia comunicando le attività da svolgere, l'assetto organizzativo predisposto e la tipologia di apparecchiature che verranno utilizzate, servendosi del modulo indicato al comma precedente.

I gestori del contante comunicano alla Banca d'Italia la cessazione dell'esercizio dell'attività.

Articolo 3

L'elenco dei procedimenti amministrativi di competenza della Banca d'Italia, allegato al provvedimento del 22 giugno 2010, è integrato con i procedimenti individuati nell'allegato 2 al presente provvedimento.

In relazione a quanto indicato nel comma 1 si dispone l'abrogazione del procedimento n. 126 di cui all'elenco dei procedimenti amministrativi relativi all'esercizio della funzione di vigilanza bancaria e finanziaria, allegato al provvedimento del 25 giugno 2008.

Articolo 4

Il presente provvedimento entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

Sono abrogati i provvedimenti della Banca d'Italia del 29 novembre 2006, del 5 febbraio 2007 e del 4 settembre 2008.

Roma, 14 febbraio 2012

IL GOVERNATORE
Ignazio Visco

BANCA D'ITALIA

**DISPOSIZIONI PER L'ATTIVITA'
DI GESTIONE DEL CONTANTE**

INDICE

FONTI NORMATIVE	4
DEFINIZIONI	5

PARTE I

CAPITOLO I - ATTIVITA' DI GESTIONE DEL CONTANTE	8
CAPITOLO II - REQUISITI DI ORGANIZZAZIONE	11
1. Esternalizzazione del trattamento del contante	13
CAPITOLO III - OBBLIGHI DI RIFERIMENTO PER LE BANCONOTE SOSPETTE DI FALSITA'	15
CAPITOLO IV - CONTROLLI	16
CAPITOLO V - INTERVENTI CORRETTIVI	18
CAPITOLO VI - SANZIONI E PROCEDURA SANZIONATORIA AMMINISTRATIVA	19
1. Premessa	19
2. Responsabile del procedimento	20
3. Fasi della procedura.....	20
3.1. Avvio della procedura sanzionatoria	20
3.2. Istruttoria	20
3.3. Decisione	21
3.4. Esecuzione e impugnativa del provvedimento.....	21

PARTE II

SEGNALAZIONI STATISTICHE DEI GESTORI DEL CONTANTE

CAPITOLO I - LE SEGNALAZIONI STATISTICHE	23
1. Premessa	23
2. Gli enti segnalanti	23
3. Il sistema di codifica	24
4. Il contenuto delle segnalazioni statistiche	24
4.1. Luoghi di contazione	24
4.2. Dati di sistema	25
4.3. Dati operativi.....	25
5. La periodicità delle segnalazioni.....	26
CAPITOLO II - MODALITA' DI INVIO DELLE SEGNALAZIONI STATISTICHE	27
1. Il Portale del contante.....	27
2. L'accesso al Portale del contante	27
2.1. Richiesta del codice GS1	27
2.2. Dichiarazione di inizio attività e comunicazione del codice GS1.....	27
2.3. Individuazione degli utenti che possono accedere al portale del contante	28
3. La trasmissione delle informazioni.....	28
3.1. Il controllo preventivo dei dati	29
3.2. L'inoltro delle segnalazioni.....	29

ALLEGATI

- 1) Requisiti minimi per i controlli automatici di idoneità delle banconote in euro.
- 2) Requisiti minimi per i controlli manuali di idoneità delle banconote in euro.
- 3) Apparecchiature per l'autenticazione e la selezione delle banconote.
- 4) Modelli di segnalazione dell'attività di gestione del contante.
- 5) Informazioni per la compilazione del verbale di ritiro delle banconote sospette di falsità.

FONTI NORMATIVE

Regolamento (CE) n. 1338/2001 del Consiglio del 28 giugno 2001 che definisce talune misure necessarie alla protezione dell'euro contro la falsificazione

Regolamento (CE) n. 44/2009 del Consiglio del 18 dicembre 2008 recante modifiche del Regolamento (CE) n. 1338/2001 che definisce talune misure necessarie alla protezione dell'euro contro la falsificazione

Decisione della Banca Centrale Europea del 16 settembre 2010 relativa al controllo dell'autenticità e idoneità delle banconote in euro e al loro ricircolo (BCE/2010/14)

Decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, "Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività"; art. 97, recante norme per la protezione dell'euro contro la falsificazione

DEFINIZIONI

Nel presente provvedimento si intendono per:

- “apparecchiatura conforme”: l’apparecchiatura per l’autenticazione o per l’autenticazione e selezione delle banconote in euro che ha superato positivamente i *test* di una Banca Centrale Nazionale dell’Eurosistema ed è riportata nell’apposito elenco pubblicato sul sito *internet* della Banca Centrale Europea;
- “attività di gestione del contante” (ovvero “trattamento del contante”): le attività volte a preservare l’integrità e lo stato di conservazione delle banconote mediante:
 - a) l’individuazione di quelle sospette di falsità, con l’accertamento delle caratteristiche distintive e di sicurezza (controlli di autenticità);
 - b) la verifica di quelle che, per il loro stato di conservazione, sono idonee ad essere rimesse in circolazione sia in operazioni di sportello sia con l’alimentazione di dispositivi automatici di distribuzione del contante (controlli di idoneità);
- “banconote”: le banconote denominate in euro;
- “BCE”: la Banca Centrale Europea;
- “BCN”: una Banca Centrale Nazionale dell’Eurosistema;
- Carta Nazionale dei Servizi (CNS): sistema di autenticazione 2FA (*2-Factor-Authentication*) per l’accesso al Portale del Contante che, nel quadro tecnico – giuridico nazionale, rappresenta il documento informatico per l’accesso per via telematica ai servizi erogati dalle pubbliche amministrazioni (DPR 2 marzo 2004, n. 117 “Regolamento concernente la diffusione della carta nazionale dei servizi” e relative regole tecniche emanate con D.M. il 9 dicembre 2004);
- cassa prelievo contanti (*cash dispenser*): dispositivo utilizzabile autonomamente dalla clientela che, tramite l’utilizzo di una carta bancaria o di altri mezzi, distribuisce banconote in euro al pubblico con addebito sul conto bancario. Sono considerati casse prelievo contanti gli ATM e i terminali di *self-checkout* utilizzabili autonomamente dalla clientela (ScoTs) con cui il pubblico può pagare per beni o servizi sia con carta bancaria, sia in contanti o con altri mezzi di pagamento, che abbiano una funzione di prelievo contanti;
- “enti creditizi”: le banche e gli istituti di moneta elettronica di cui all’art. 1, comma 2, lett. h-bis) del D. Lgs. 385/1993;

- “Eurosistema”: la BCE e le BCN degli Stati membri dell’Unione Europea la cui moneta è l’euro;
- Filiale remota: filiale di ente creditizio o di Poste Italiane S.p.A., autorizzata dalla Banca d’Italia ad effettuare manualmente i controlli di idoneità delle banconote esitate attraverso dispositivi automatici;
- “gestori del contante”: i soggetti tenuti a verificare l’integrità e lo stato di conservazione delle banconote in euro allo scopo di individuare quelle sospette di falsità e quelle che per il loro logorio non sono più idonee alla circolazione. Essi sono:
 - o le banche;
 - o nei limiti della prestazione di servizi di pagamento che coinvolgano l’uso del contante, Poste Italiane S.p.A., gli istituti di moneta elettronica di cui all’articolo 1, comma 2, lett. h-bis) del D.Lgs. 385/1993 (di seguito TUB), gli istituti di pagamento di cui all’articolo 1, comma 2, lett. h-sexies) del TUB e gli altri prestatori di servizi di pagamento ai sensi dell’art. 114-sexies del TUB;
 - o altri operatori economici che partecipano alla gestione e distribuzione delle banconote al pubblico, compresi:
 - a) i soggetti (cc.dd. società di servizi) che svolgono professionalmente l’attività di contazione, di verifica dell’autenticità e dell’idoneità delle banconote, inclusi quelli autorizzati alle attività di trasporto e di custodia del contante ai sensi dell’art. 14, comma 1 lett. b) del D.Lgs. 231/2007;
 - b) i soggetti che esercitano professionalmente l’attività di cambiavalute, consistente nella negoziazione a pronti di mezzi di pagamento in valuta;
 - c) altri soggetti, quali i commercianti e i casinò, che partecipano a titolo accessorio alla gestione e distribuzione al pubblico di banconote mediante distributori automatici, nei limiti di tale attività;
 - o le filiali italiane di soggetti esteri rientranti nelle categorie di operatori indicate nei precedenti alinea;
- GS1: sistema integrato di *standard* che assegna codici univoci a livello internazionale a prodotti, servizi e luoghi. Tali codici sono distribuiti dall’istituto GS1, organismo internazionale non a scopo di lucro, per mezzo delle sue rappresentanze nazionali. Per le segnalazioni statistiche rilevano i seguenti codici del sistema GS1:
 - a) GLN – *Global Location Number*: identifica univocamente un luogo fisico appartenente ad un determinato soggetto (es.: sala conta);

- b) GTIN – *Global Trade Item Number*: identifica univocamente i prodotti oggetto delle segnalazioni (es.: taglio e tipo di banconote);
- *Help desk*: Servizio Cassa generale della Banca d'Italia;
 - Indicod-ECR: associazione che distribuisce in esclusiva le codifiche GS1 per l'Italia;
 - “personale addestrato”: i dipendenti dei gestori del contante che hanno: a) la conoscenza delle differenti caratteristiche di sicurezza pubbliche delle banconote in euro, come specificate e pubblicate dall'Eurosistema, e la capacità di controllarle; b) la conoscenza dei criteri di selezione elencati nell'allegato 2 e la capacità di controllare le banconote in euro secondo questi criteri;
 - Portale del contante: sistema informatico per l'acquisizione delle segnalazioni statistiche dei gestori del contante. Esso è costituito da un Portale applicativo su rete *internet* raggiungibile secondo una logica *user-to-application* (U2A);
 - “ricircolo”: la reimmissione in circolazione, allo sportello o mediante dispositivi di distribuzione automatica, delle banconote che i gestori del contante hanno ricevuto dal pubblico (come pagamento o come deposito) o da un altro soggetto che opera con il contante;
 - utente: persona fisica che accede al Portale del contante per inoltrare le segnalazioni statistiche;
 - XML (*eXtensible Markup Language*): linguaggio scelto per strutturare e standardizzare i messaggi da inviare alla Banca d'Italia tramite il Portale del contante;

PARTE I

CAPITOLO I

ATTIVITA' DI GESTIONE DEL CONTANTE

Le attività di gestione del contante sono volte a preservare l'integrità e lo stato di conservazione delle banconote mediante:

- a) l'individuazione di quelle sospette di falsità, con l'accertamento delle caratteristiche distintive e di sicurezza (controlli di autenticità);
- b) la verifica di quelle che, per il loro stato di conservazione, sono idonee ad essere rimesse in circolazione sia in operazioni di sportello sia con l'alimentazione di dispositivi automatici di distribuzione del contante. L'accertamento che le banconote presentino gli elementi qualitativi che le rendono atte a rimanere in circolazione (controllo di idoneità) deve avere ad oggetto il rispetto dei requisiti minimi riportati negli allegati 1 e 2.

I controlli di autenticità e di idoneità sono effettuati con l'utilizzo di apparecchiature conformi; le tipologie di tali apparecchiature sono descritte nell'allegato 3. L'elenco delle apparecchiature conformi è pubblicato sul sito della BCE; la cancellazione di un'apparecchiatura da tale elenco a seguito di un *test* con esito negativo viene pubblicata sul sito *internet* della Banca d'Italia, sezione "Banconote e monete" e resa nota dalla Banca d'Italia via *e-mail* a ciascun gestore del contante.

I soggetti che intendono esercitare l'attività di gestione del contante devono darne preventiva comunicazione alla Banca d'Italia - Servizio Cassa generale, comunicando le attività da svolgere, l'assetto organizzativo predisposto e la tipologia di apparecchiature che verranno utilizzate, mediante lo schema di cui all'allegato 4. Il medesimo modulo va inviato per segnalare variazioni nelle informazioni in precedenza fornite, fatta eccezione per la modifica delle apparecchiature utilizzate, per la quale la comunicazione deve essere effettuata con le modalità previste dalle disposizioni sulle segnalazioni statistiche, alle quali si fa rinvio (cfr. Parte II).

Va altresì comunicata alla Banca d'Italia - Servizio Cassa generale la cessazione dell'esercizio dell'attività di gestione del contante.

Le banconote possono essere rimesse in circolazione tramite dispositivi di prelievo del contante solo se siano stati superati i controlli di autenticità ed idoneità effettuati mediante apparecchiature conformi. Tali verifiche non sono richieste per le banconote fornite al gestore direttamente da una BCN o da un altro gestore del contante che abbia già effettuato i citati controlli nella medesima maniera.

Possono essere effettuati manualmente e solo se svolti da “personale addestrato”:

- a) previa autorizzazione della Banca d'Italia, i controlli di idoneità delle banconote destinate ad alimentare dispositivi automatici di distribuzione da parte di dipendenze di enti creditizi e di Poste Italiane S.p.A. ubicate in località remote e con volumi modesti di operazioni al pubblico (es.: pagamenti, ecc.), a condizione che i controlli di autenticità siano stati effettuati tramite apparecchiature conformi. La richiesta di autorizzazione, completa di tutti gli elementi di valutazione, va inviata alla Banca d'Italia - Servizio Cassa generale, Via Nazionale 91, 00184 Roma. Il responsabile del procedimento è il Capo del Servizio Cassa generale. Nella richiesta vanno indicati: la filiale (o le filiali) per la quale è avanzata la richiesta; la sua ubicazione e il motivo per cui può essere considerata “remota”; il numero di addetti da considerare “personale addestrato”; la quantità di banconote (distinte per taglio) ricircolate da ciascuna filiale interessata dall'istanza negli ultimi 12 mesi; le apparecchiature utilizzate per i controlli di autenticità. Ai sensi della Decisione BCE/2010/14, il volume delle banconote in euro erogato attraverso dispositivi automatici di distribuzione da tutte le filiali remote autorizzate dalla Banca d'Italia non può superare il 5% del totale erogato a livello nazionale mediante i richiamati dispositivi automatici.
- b) previa autorizzazione della Banca d'Italia, i controlli di autenticità e di idoneità delle banconote destinate ad alimentare dispositivi automatici di distribuzione da parte di dipendenze di enti creditizi e di Poste Italiane S.p.A. in presenza di circostanze eccezionali e temporanee che pregiudichino significativamente la fornitura di banconote. La richiesta di autorizzazione, completa degli elementi che configurano le circostanze eccezionali, va inviata alla Banca d'Italia - Servizio Cassa generale, Via Nazionale 91, 00184 Roma. Il responsabile del procedimento è il Capo del Servizio Cassa generale. Nella richiesta vanno indicati: 1) la natura dell'evento eccezionale e le ragioni per le quali esso non consente di assicurare la regolare fornitura di banconote; 2) l'area territoriale interessata dall'evento eccezionale e le filiali per le quali l'autorizzazione è richiesta; 3) la durata prevista del ricorso al trattamento manuale delle banconote ai fini del ricircolo; 4) il numero

degli addetti da considerare “personale addestrato” per ciascuna delle filiali per le quali è chiesta l’autorizzazione. La Banca d’Italia, in presenza di circostanze di carattere eccezionale, può procedere di iniziativa al rilascio dell’autorizzazione per il trattamento manuale del contante;

- c) i controlli di autenticità e di idoneità delle banconote rimesse in circolazione da parte del personale addetto allo sportello esclusivamente nell’ambito di operazioni al pubblico (es.: pagamenti, ecc.).

Alle richieste di autorizzazione sub a) e b) si applica la disciplina dei procedimenti amministrativi contenuta nel Regolamento della Banca d’Italia del 22 giugno 2010 recante l’individuazione dei termini e delle unità organizzative responsabili dei procedimenti amministrativi di competenza della Banca d’Italia, ai sensi degli articoli 2 e 4 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni⁽¹⁾.

¹ Per tali procedimenti il termine è di 90 giorni e decorre dalla data di ricevimento della domanda.

CAPITOLO II

REQUISITI DI ORGANIZZAZIONE

I gestori del contante applicano nell'organizzazione dell'attività i criteri di seguito indicati:

- 1) disponibilità di adeguate risorse tecnologiche e ricorso esclusivo alle apparecchiature conformi, secondo quanto previsto nel Capitolo I. Tali apparecchiature devono rispettare gli *standard hardware* e *software* pubblicati nel sito *internet* della BCE; esse devono, inoltre, essere utilizzate secondo le impostazioni di fabbrica (*standard factory setting*), inclusi gli eventuali aggiornamenti, fatte salve impostazioni più restrittive concordate tra la Banca d'Italia e i gestori del contante. Nei contratti per la fornitura delle apparecchiature deve essere attestato espressamente che le modalità di installazione e di funzionamento sono conformi agli *standard* pubblicati sul sito *internet* della BCE e che il mantenimento di tali *standard* è oggetto di controllo nell'ambito della periodica attività di manutenzione. Inoltre, nel contratto deve essere previsto l'impegno del fornitore di comunicare tempestivamente al gestore del contante le variazioni del *software* dell'apparecchiatura conforme e la cancellazione dell'apparecchiatura dall'elenco della BCE;
- 2) utilizzo di personale in possesso di professionalità adeguate alle attività svolte e costantemente addestrato tramite un'appropriata attività di formazione. In particolare, i soggetti che operano con il contante dovranno avere la conoscenza delle differenti caratteristiche di sicurezza pubbliche delle banconote, come specificate e pubblicate dall'Eurosistema, e la capacità di controllarle. Inoltre, per i casi consentiti di controllo manuale, il personale dovrà avere la conoscenza dei criteri di selezione indicati nell'allegato 2 e la capacità di verificare le banconote secondo questi criteri. Il rispetto dei principi di cui sopra va assicurato anche per il personale non dipendente eventualmente utilizzato per il trattamento delle banconote;
- 3) definizione di procedure documentate delle modalità di espletamento delle differenti fasi del processo di trattamento del contante, con l'indicazione delle responsabilità degli addetti. In particolare:

- a) per ciascuna fase di lavorazione delle banconote, a partire dal prelievo delle medesime presso i clienti, sono individuate modalità operative che consentano di riferire costantemente al soggetto versante i biglietti trattati e di gestire prontamente e in maniera distinta i biglietti sospetti di falsità, quelli inidonei a circolare e quelli riciclabili. Analoghi criteri deve soddisfare la sistemazione delle banconote nei locali di sicurezza. Ai fini dell'applicazione del criterio di segregazione si fa presente quanto segue:
- per l'attività di trattamento del contante svolta direttamente, le banche e Poste Italiane S.p.A. hanno l'obbligo di riferire costantemente al soggetto versante le banconote selezionate come sospette di falsità. Effettuata tale rilevazione, le rimanenti banconote possono essere trattate in maniera indistinta;
 - le società di servizi riferiscono le banconote sospette di falsità rilevate nella lavorazione del contante a ciascun soggetto da cui sono state acquisite e, inoltre, mantengono suddivise le rimanenti banconote trattate tra singole banche, Poste Italiane S.p.A. e altri soggetti (es.: operatori della grande distribuzione) per la parte di pertinenza di ciascuno di essi.
- b) sono definite le procedure per la pronta compilazione del verbale di ritiro delle banconote sospette di falsità e la relativa trasmissione alla Banca d'Italia (cfr. Capitolo III); del pari deve essere disciplinata la consegna alla Banca d'Italia dei biglietti non più idonei alla circolazione;
- c) sono stabilite procedure per evitare che le banconote di pertinenza di ciascun soggetto versante possano essere impropriamente utilizzate;
- 4) predisposizione di flussi informativi interni per assicurare che il personale sia consapevole del proprio ruolo e sia a conoscenza delle procedure da seguire per il corretto svolgimento delle proprie attività. A tal fine esso deve avere la disponibilità della relativa documentazione inclusi i Manuali operativi forniti a corredo di ciascuna apparecchiatura;
- 5) assetto dei controlli interni che deve garantire il rispetto delle procedure aziendali nelle varie fasi del processo di lavoro, prevedere un sistema per la pronta rilevazione di carenze e anomalie, la segnalazione delle medesime ai competenti livelli di controllo e la verifica dei conseguenti interventi di sistemazione. In tale contesto è rilevante la diffusione di una cultura dei controlli che renda il personale consapevole dei rischi connessi con l'attività svolta;
- 6) misure per la corretta e tempestiva registrazione dei fatti gestionali e per l'invio alla Banca d'Italia dei flussi informativi da essa richiesti. In tale ambito assume specifico rilievo la rilevazione delle fasi di trattamento delle banconote al fine di consentirne la tracciabilità lungo la filiera di lavorazione del contante;

- 7) misure per tutelare la sicurezza delle banconote in tutte le fasi di trattamento (contazione e cernita delle banconote, confezionamento, movimentazioni e passaggi di valori interni, custodia e reimmissione in circolazione), nel pieno rispetto anche delle norme di settore. Particolare attenzione va posta affinché nei locali in cui si svolge la lavorazione dei valori acceda solo il personale strettamente indispensabile.

La Banca d'Italia verifica l'attuazione dei richiamati criteri organizzativi applicando il criterio di proporzionalità per tener conto della dimensione, complessità e operatività del gestore del contante.

1. Esternalizzazione del trattamento del contante

I gestori del contante che esternalizzano, in tutto o in parte, il trattamento delle banconote devono porre specifica attenzione alla valutazione delle capacità professionali e dell'adeguatezza organizzativa del soggetto che viene incaricato. In considerazione dei rischi patrimoniali, legali e reputazionali connessi con la materia, le verifiche effettuate al momento dell'avvio del rapporto contrattuale sono accompagnate da una costante azione di controllo sul corretto svolgimento delle attività affidate in *outsourcing*.

I soggetti committenti stipulano con i soggetti incaricati un contratto scritto che, nel fissare adeguati livelli di servizio, prevede, tra l'altro:

- l'obbligo del soggetto incaricato di attenersi alle disposizioni della Banca d'Italia in materia di autenticazione e selezione delle banconote ai fini del ricircolo, con particolare riguardo all'utilizzo esclusivo di apparecchiature conformi;
- la possibilità per il committente di verificare la *performance* del servizio reso, anche tramite accesso presso i locali del soggetto incaricato e di richiedere, ove del caso, misure correttive;
- il diritto del committente di recedere, senza penalità, nel caso in cui la controparte violi reiteratamente gli obblighi contrattuali;
- le procedure per lo scambio di informazioni e dati;
- l'indicazione del soggetto tenuto ad effettuare le segnalazioni statistiche alla Banca d'Italia.

L'adeguatezza delle procedure e dei sistemi di controllo posti in essere per le attività esternalizzate e i livelli di servizio assicurati dal soggetto incaricato devono essere oggetto, almeno annualmente, di verifica e valutazione da parte delle funzioni di *Internal Auditing* e di *Compliance* (o della funzione comunque incaricata dei controlli interni) dei gestori del contante che procedono all'esternalizzazione.

Per l'esternalizzazione delle attività di trattamento del contante operata da enti creditizi e da altri intermediari che rientrano nella definizione di gestori del contante si fa rinvio alle disposizioni emanate dalla Banca d'Italia in attuazione dei poteri di vigilanza su tali soggetti.

CAPITOLO III

OBBLIGHI DI RIFERIMENTO PER LE BANCONOTE SOSPETTE DI FALSITA'

I gestori del contante ritirano dalla circolazione e trasmettono alle Filiali della Banca d'Italia le banconote che non sono state classificate come autentiche in seguito ai controlli di autenticità effettuati automaticamente o, quando consentito, in modo manuale.

Le banconote sospette sono trasmesse immediatamente e in ogni caso entro e non oltre il ventesimo giorno lavorativo successivo a quello in cui le stesse sono state ricevute.

La trasmissione delle banconote deve essere corredata dal verbale di ritiro contenente le informazioni di cui all'allegato 5.

L'elenco delle Filiali presso le quali possono essere spedite o consegnate le banconote sospette di falsità è pubblicato sul sito *internet* della Banca d'Italia, sezione "Banconote e monete".

CAPITOLO IV

CONTROLLI

La Banca d'Italia, al fine di verificare il rispetto delle disposizioni in materia di gestione del contante, può acquisire informazioni, atti e documenti ed eseguire ispezioni.

Nel corso degli accertamenti ispettivi, gli incaricati verificano:

- l'assetto organizzativo adottato, ivi comprese le misure di addestramento del personale, la funzionalità dei controlli interni, la capacità di governo del rischio di rimettere in circolazione banconote false o logore;
- la conformità delle apparecchiature per l'autenticazione e la selezione delle banconote alla normativa di cui alla Decisione BCE 2010/14;
- il funzionamento delle suddette apparecchiature e in particolare la loro capacità di effettuare i controlli di autenticità e idoneità;
- le procedure che disciplinano l'operatività e il controllo delle suddette apparecchiature;
- il trattamento delle banconote sottoposte a verifica;
- le modalità con le quali sono svolti i controlli manuali di autenticità e idoneità.

Per l'espletamento dei controlli nei confronti dei gestori del contante sottoposti a vigilanza ispettiva del Corpo della Guardia di Finanza ai sensi dell'art. 53, comma 2, del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231 e successive modificazioni, la Banca d'Italia può avvalersi, anche sulla base di appositi protocolli d'intesa a tal fine stipulati, della collaborazione del predetto Corpo, che esegue gli accertamenti richiesti con i poteri ad esso attribuiti per l'accertamento dell'imposta sul valore aggiunto e delle imposte sui redditi.

I gestori del contante ispezionati prestano la massima collaborazione all'espletamento degli accertamenti. La mancanza di collaborazione costituisce di per sé inosservanza sanzionabile ai sensi del Capitolo VI.

o
o o

Le ispezioni sono effettuate da dipendenti della Banca d'Italia muniti di lettera di incarico a firma del Governatore o di chi lo rappresenta.

Gli incaricati possono chiedere l'esibizione di ogni documento o atto che ritengono necessario, effettuare verifiche sulle banconote trattate dal gestore del contante nonché prelevare – previa redazione di apposito verbale di consegna – esemplari di banconote al fine di sottoporle a controlli di autenticità e idoneità presso la Banca d'Italia; in tal caso il soggetto ispezionato ha diritto di far presenziare un proprio rappresentante alla verifica.

Entro 90 giorni dalla conclusione degli accertamenti, le risultanze ispettive vengono rese note tramite una comunicazione scritta al gestore del contante, che può essere consegnata anche nel corso di un'apposita riunione con il soggetto ispezionato, alla presenza del Rappresentante legale pro-tempore del soggetto medesimo. Il termine può essere interrotto qualora sopraggiunga la necessità di acquisire nuovi elementi informativi.

Entro 30 giorni dalla consegna, il gestore del contante comunica alla Banca d'Italia le proprie considerazioni in ordine ai rilievi e alle osservazioni formulate, dando anche notizia delle misure già assunte o che intende assumere ai fini della rimozione delle irregolarità contestate.

Se la contestazione dell'irregolarità richiede l'avvio di procedimenti sanzionatori, si applicano le disposizioni del Capitolo VI.

CAPITOLO V

INTERVENTI CORRETTIVI

Gli interventi di seguito indicati riguardano i casi di mancato rispetto delle disposizioni che disciplinano l'attività di gestione del contante e sono correlati alla gravità delle irregolarità riscontrate.

La Banca d'Italia, fatte salve le disposizioni in materia di sanzioni pecuniarie amministrative (cfr. Capitolo VI), richiede al gestore del contante di adottare misure correttive indicando i tempi per la loro adozione. Finché non sia stato posto rimedio all'inosservanza contestata, la Banca d'Italia può, entro 120 giorni dalla rilevazione delle irregolarità, adottare il provvedimento di divieto di reimmissione in circolazione di banconote⁽²⁾.

Nel caso in cui l'inosservanza sia dovuta a un difetto del tipo di apparecchiatura per il trattamento delle banconote, ciò può comportare la rimozione della medesima dall'elenco delle apparecchiature conformi alla normativa, pubblicato sul sito *internet* della BCE.

Il provvedimento di divieto assunto dalla Banca d'Italia nei confronti del gestore del contante è anche pubblicato sul sito *internet* della Banca d'Italia, sezione "Banconote e monete".

² Il responsabile del procedimento è il Capo del Servizio Cassa generale.

CAPITOLO VI

SANZIONI E PROCEDURA SANZIONATORIA AMMINISTRATIVA

1. Premessa

Ai sensi dell'art. 8, comma 10 del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 350, come sostituito dall'art. 97 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n.1, in caso di inosservanza del medesimo articolo del decreto-legge e della Decisione BCE 2010/14 e successive modificazioni, e del presente provvedimento, la Banca d'Italia applica nei confronti dei gestori del contante una sanzione amministrativa da euro 5.000 ad euro 50.000.

La disciplina sanzionatoria risponde all'esigenza di assicurare che lo svolgimento dell'attività dei gestori del contante sia svolta in conformità alle regole che disciplinano l'attività di controllo dell'autenticità e idoneità delle banconote.

Le valutazioni della Banca d'Italia ai fini dell'irrogazione delle sanzioni e della loro quantificazione tengono conto della natura e della gravità della violazione accertata nonché delle conseguenze che questa determina sull'integrità e il buono stato di conservazione dei biglietti in circolazione. Assumono rilievo il mancato rispetto delle regole per il ricircolo delle banconote, di modalità e termini di trasmissione alla Banca d'Italia di quelle sospette di falsità nonché le disfunzioni negli assetti organizzativi e nel sistema dei controlli interni; particolare importanza è altresì attribuita alle carenze nelle segnalazioni statistiche alla Banca d'Italia.

La presentazione di scritti difensivi e la possibilità, nella fase istruttoria, di richiedere un'audizione danno attuazione ai principi del contraddittorio e di partecipazione al procedimento, corollari del diritto di difesa dei soggetti sui quali ricadono gli effetti giuridici del provvedimento amministrativo.

Le violazioni delle disposizioni in materia di trattamento del contante da parte di banche o altri intermediari finanziari e prestatori di servizi di pagamento sono valutate dalla Banca d'Italia anche per i profili di rilievo che esse possono avere per l'attività di vigilanza ad essa attribuita su tali soggetti dalle normative di settore.

2. Responsabile del procedimento

Il responsabile del procedimento sanzionatorio amministrativo è il Capo del Servizio Cassa generale.

Si applicano le disposizioni del Regolamento della Banca d'Italia del 22 giugno 2010 recante l'individuazione dei termini e delle unità organizzative responsabili dei procedimenti amministrativi di competenza della Banca d'Italia, ai sensi degli articoli 2 e 4 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni.

3. Fasi della procedura

La procedura di irrogazione delle sanzioni amministrative si articola nelle seguenti fasi: avvio della procedura sanzionatoria, istruttoria, decisione.

3.1. Avvio della procedura sanzionatoria

L'avvio della procedura sanzionatoria amministrativa, disciplinata dall'art. 145 del D. Lgs. 1° settembre 1993 n. 385 e successive modificazioni, è disposto dal Capo del Servizio Cassa generale previo visto del Direttore Centrale per l'Area Circolazione monetaria e affari generali.

La contestazione formale delle irregolarità ai gestori del contante è effettuata dalla Banca d'Italia con le modalità previste dalla Legge n. 689/81 e nei termini fissati dalle vigenti disposizioni, che decorrono dalla conclusione della fase dell'accertamento delle irregolarità.

Nella lettera di contestazione è indicato il Servizio Cassa generale quale Unità organizzativa a cui devono essere presentate, entro 30 giorni dalla notifica, le controdeduzioni ed eventuali richieste di audizione nonché di presa visione dei documenti istruttori. Nei casi in cui sussistano particolari motivi che impediscono il rispetto del termine di 30 giorni per l'invio delle controdeduzioni, o quando sia stata presentata un'istanza di audizione, il gestore del contante può chiedere una breve proroga (di norma non superiore a 15 giorni).

La mancata presentazione di controdeduzioni non pregiudica il seguito della procedura sanzionatoria.

3.2. Istruttoria

Gli adempimenti relativi all'istruttoria della procedura sono curati dal Servizio Cassa generale, unità organizzativa responsabile del procedimento.

La Commissione per l'esame delle irregolarità dei gestori del contante, istituita presso la Banca d'Italia, procede alla valutazione delle fattispecie per le quali è prevista l'applicazione di sanzioni amministrative, esaminando gli atti del procedimento con particolare riguardo alle deduzioni difensive presentate dagli interessati.

A conclusione dell'istruttoria, la Commissione formula la proposta in ordine all'applicazione di sanzioni amministrative o all'archiviazione del procedimento.

La proposta è trasmessa, unitamente agli atti del procedimento, al Direttorio.

L'Avvocato Generale – o, in caso di sua assenza o impedimento, l'Avvocato Capo – formula un parere al Direttorio sui profili di legittimità della proposta.

3.3. Decisione

La decisione in merito all'irrogazione delle sanzioni o all'archiviazione delle procedure è assunta dal Direttorio, in conformità alle disposizioni dello Statuto della Banca d'Italia.

Il Direttorio può chiedere supplementi di istruttoria; può altresì discostarsi dalle risultanze dell'istruttoria, indicandone le motivazioni nel provvedimento finale.

Resta ferma, in ogni fase del procedimento, la possibilità di adottare provvedimenti specifici nei confronti del gestore del contante ai sensi delle disposizioni contenute nel Capitolo V – Interventi correttivi.

La Banca d'Italia comunica il provvedimento sanzionatorio al gestore del contante unitamente alla motivazione dello stesso e provvede alla pubblicazione sul proprio sito *internet* sezione "Banconote e monete".

3.4. Esecuzione e impugnativa del provvedimento

Ai sensi dell'art. 145, comma 9, del T.U.B., alla riscossione delle sanzioni amministrative si provvede mediante ruolo, secondo i termini e le modalità previsti dal D.P.R. 23 settembre 1973, n. 602, come modificato dal D.Lgs. 26 febbraio 1999, n. 46 e successive modifiche e integrazioni.

Alle sanzioni amministrative non si applica l'art. 16 della L. 689/1981, che ammette il pagamento in misura ridotta.

Il provvedimento sanzionatorio può essere impugnato entro 60 giorni dalla data di notifica dinanzi al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, sede di Roma. Entro lo stesso termine l'opposizione deve essere notificata alla Banca d'Italia.

La presentazione dell'opposizione non sospende il pagamento della sanzione.

PARTE II

SEGNALAZIONI STATISTICHE DEI GESTORI DEL CONTANTE

CAPITOLO I

LE SEGNALAZIONI STATISTICHE

1. Premessa

I gestori del contante che hanno la qualifica di enti segnalanti (cfr. par. 2) inviano alla Banca d'Italia informazioni periodiche che vengono utilizzate allo scopo di monitorare l'attività di ricircolo delle banconote e gli sviluppi del ciclo del contante. La Banca d'Italia potrà pubblicare rapporti e statistiche utilizzando i dati acquisiti, aggregandoli in modo che non possano essere attribuiti a singoli soggetti segnalanti.

L'ente segnalante, anche quando si avvale per l'effettuazione delle segnalazioni di soggetti esterni alla propria organizzazione, è responsabile della correttezza delle informazioni inviate alla Banca d'Italia e del rispetto dei termini di invio.

Di seguito, si definiscono i soggetti tenuti alle segnalazioni statistiche, il contenuto delle informazioni da rassegnare alla Banca d'Italia e la loro periodicità.

Le istruzioni tecniche sulle modalità per l'invio delle segnalazioni sono contenute nel "Manuale operativo per le segnalazioni statistiche dei gestori del contante" reso disponibile per gli operatori sul sito internet della Banca d'Italia www.bancaditalia.it.

Titolare del trattamento dei dati relativi ai gestori del contante è la Banca d'Italia (Servizio Organizzazione), via Nazionale 91, 00184 ROMA.

Responsabile del trattamento è il Titolare pro tempore del Servizio Cassa generale.

Dei dati possono venire a conoscenza il suddetto responsabile nonché, in qualità di incaricati, gli elementi delle Filiali e dei Servizi addetti a compiti di vigilanza sui gestori del contante.

2. Gli enti segnalanti

Le segnalazioni devono essere effettuate dai gestori del contante che partecipano all'attività di ricircolo procedendo all'autenticazione e alla selezione delle banconote attraverso apparecchiature conformi. Rientrano in tale categoria sia i

soggetti che provvedono direttamente al trattamento delle proprie banconote introitate dalla clientela (es.: banche e Poste Italiane S.p.A.) sia quelli (es.: le cc.dd. società di servizi) che effettuano il trattamento delle banconote per conto terzi.

Sono altresì tenuti all'invio delle segnalazioni i gestori del contante che partecipano all'attività di ricircolo esclusivamente mediante proprie casse di prelievo contanti. Tali soggetti non sono tenuti ad inviare l'intero *set* informativo ma segnalano solo il numero delle casse prelievo contanti di cui dispongono e il numero di banconote distribuite tramite tali dispositivi (cfr. *infra*).

3. Il sistema di codifica

Il monitoraggio dell'attività di ricircolo svolta dai soggetti tenuti alle segnalazioni statistiche presuppone anagrafi che consentono di individuare in modo univoco i soggetti e i luoghi in cui l'attività viene svolta: a tal fine, è stata adottata la codifica GS1.

Ciascun ente segnalante deve essere dotato di un proprio codice GS1.

L'ente segnalante provvede ad attribuire codici GLN a sede legale, luoghi di contazione ed eventuali filiali remote.

L'ente segnalante è responsabile del corretto utilizzo dei codici così attribuiti, con particolare riguardo alla salvaguardia del requisito di univocità – anche storica - dei luoghi di contazione censiti.

Nell'ambito delle segnalazioni i diversi tagli di banconote sono individuati attraverso codici GTIN forniti dalla Banca d'Italia.

4. Il contenuto delle segnalazioni statistiche

Le segnalazioni statistiche hanno ad oggetto le informazioni di seguito indicate.

4.1. Luoghi di contazione

Locali in cui il gestore del contante ha installato le apparecchiature conformi (siano esse riservate al personale o utilizzabili autonomamente dalla clientela) di cui si avvale per l'autenticazione e la selezione delle banconote ai fini del loro ricircolo. Rientrano in tale nozione: le cc.dd. "sale conta", nelle quali per il trattamento del contante ci si avvale esclusivamente di apparecchiature riservate al personale (*Staff Operated Machines* - SOMs); i cc.dd. "sportelli" (es.: sportelli bancari, sportelli postali, centri commerciali, ecc.) in cui i gestori del contante hanno installato dispositivi di ricircolo utilizzabili autonomamente dalla clientela (*Cash Out Machines* - COMs)⁽³⁾

³ Ad esclusione delle *Cash In Machines*-CIM in quanto queste ultime non sono apparecchiature per il ricircolo.

ovvero apparecchiature TARMs (*Teller Assistant Recycling Machines*) utilizzate per l'alimentazione di dispositivi automatici di ricircolo (es.: ATM).

La segnalazione dei luoghi di contazione non è dovuta dai gestori del contante che partecipano all'attività di ricircolo esclusivamente mediante proprie casse di prelievo contanti.

4.2. *Dati di sistema*

Il gestore del contante comunica, per ciascun luogo di contazione segnalato, le dotazioni tecnologiche di cui si avvale per il trattamento del contante, comunicando il numero di apparecchiature di autenticazione e selezione distinte per modello, utilizzate ai fini del ricircolo. Ciascun modello è univocamente individuato, sulla base di un codice messo a disposizione dalla Banca d'Italia sul Portale del contante, che identifica le apparecchiature sulla base della loro configurazione *hardware* e *software*. Nel caso di apparecchiature tipo TARM e TAM (*Teller Assistant Machine*), va altresì indicata la modalità di utilizzo prevalente (da parte della clientela o da parte del personale del gestore).

Inoltre, il gestore del contante segnala:

1. il numero complessivo delle casse prelievo contante, distinto per tipologia di apparecchiatura [“ATM”, “SCoTs” (*Self-checkout terminals*) e “altro”];
2. il numero complessivo, suddiviso per modello, delle apparecchiature automatiche di introito a disposizione della clientela che non vengono utilizzate ai fini del ricircolo (es.: *Cash In Machines* - CIMs).

I dati sub 1 e 2 non vanno suddivisi per luogo di installazione.

Sono escluse dagli obblighi di segnalazione le apparecchiature utilizzate per trattare banconote che sono distribuite esclusivamente in operazioni di sportello da personale addestrato.

4.3. *Dati operativi*

Si definiscono dati operativi le informazioni sul numero di banconote (dati di flusso) trattate nel periodo di riferimento della segnalazione (semestre). Esse riguardano, distintamente per taglio (individuato mediante la codifica GTIN messa a disposizione dalla Banca d'Italia), il numero di:

- a) banconote trattate mediante apparecchiature conformi di autenticazione e selezione (PROCESSATO), con indicazione dei quantitativi riscontrati non più idonei alla circolazione (LOGORO) e di quelli ricircolati (RICIRCOLATO). Il dato va distinto per luogo di contazione e, nell'ambito di questo, per ente proprietario delle banconote trattate. Per ente proprietario si intende:
 - nel caso di ente segnalante che provvede direttamente al trattamento delle proprie banconote introitate dalla clientela (es.: banche e Poste Italiane S.p.A.), il soggetto medesimo;

- nel caso di ente segnalante che effettua il trattamento delle banconote per conto terzi (es.: le cc.dd. società di servizi), i soggetti per conto dei quali il servizio è effettuato.

I dati devono essere segnalati dal gestore del contante che ha proceduto al trattamento delle banconote. Nel caso di attività di trattamento del contante effettuata in regime di esternalizzazione, le parti (esternalizzatore e soggetto incaricato) individuano, comunicandolo tempestivamente alla Banca d'Italia, il soggetto tenuto all'invio dei dati.

Qualora il processo di lavorazione adottato dall'ente segnalante preveda una prima parte di contazione e verifica di autenticità e una seconda fase di selezione di idoneità, associata o meno a nuova verifica di autenticità, la lavorazione è da considerare unitariamente ai fini del calcolo delle quantità da segnalare;

- b) banconote complessivamente distribuite attraverso le casse prelievo contante;
- c) banconote distribuite attraverso le casse prelievo contante in uso presso ciascuna filiale remota.

5. La periodicità delle segnalazioni

Le segnalazioni relative ai dati di sistema e ai dati operativi sono inviate semestralmente nei termini di seguito indicati:

PERIODO DI RIFERIMENTO	PERIODO DI INVIO
I SEMESTRE DELL'ANNO	1° luglio - 31 agosto
II SEMESTRE DELL'ANNO	1° gennaio - 28 febbraio

La segnalazione dei luoghi di contazione è effettuata al momento della loro apertura. Inoltre, i gestori del contante segnalano tempestivamente alla Banca d'Italia le intervenute cessazioni o variazioni di indirizzo, allo scopo di mantenere costantemente aggiornati i punti di lavorazione del contante.

CAPITOLO II

MODALITÀ DI INVIO DELLE SEGNALAZIONI STATISTICHE

1. Il Portale del contante

Le segnalazioni sono effettuate elettronicamente attraverso funzioni rese disponibili sul Portale del contante (CASH-IT) della Banca d'Italia.

Tali funzioni consentono di caricare sul sito i *file* in formato XML prodotti dagli enti segnalanti.

Al Portale si accede attraverso l'indirizzo <https://cash.bancaditalia.it>.

2. L'accesso al Portale del contante

Per l'accesso al Portale del contante deve essere espletata la procedura di seguito indicata:

2.1. Richiesta del codice GS1

Ogni gestore del contante acquisisce il proprio codice GS1 e provvede a definire i codici GLN che consentano di individuare in modo univoco la sede legale dell'ente segnalante e i luoghi di contazione.

Le modalità di acquisizione del codice GS1 sono riportate sul sito *internet* della società distributrice Indicod-ECR (www.indicod-ecr.it).

2.2. Dichiarazione inizio attività e comunicazione codice GS1

Le presenti Disposizioni (cfr. Parte I, Capitolo I) stabiliscono che tali soggetti comunicano alla Banca d'Italia - Servizio Cassa generale l'inizio dell'attività, avvalendosi dello schema allegato 4 (Segnalazione dell'attività di gestione del contante, Modello A).

In tale occasione, viene/vengono segnalato/i alla Banca d'Italia anche il/i nominativo/i del/i referente/i per il ricircolo del contante con relativi contatti telefonici e indirizzi e-mail (può essere utilizzata anche una casella funzionale).

2.3. Individuazione degli utenti che possono accedere al Portale del contante

Un ente segnalante può attribuire ad uno o più utenti il compito di trasmettere le segnalazioni attraverso il Portale.

Inoltre, un utente può essere incaricato da più enti segnalanti. In tal caso l'utente potrà inoltrare le segnalazioni relative a più enti segnalanti inviando un unico messaggio XML.

Per l'accreditamento al Portale l'ente segnalante comunica via posta elettronica certificata alla Banca d'Italia le informazioni relative agli utenti prescelti.

L'ente segnalante provvede successivamente ad inoltrare via PEC i certificati digitali X.509 della Carta nazionale dei servizi per tutti gli utenti per i quali è stata richiesta l'abilitazione.

Per la cancellazione di un utente, l'ente segnalante inoltra alla Banca d'Italia dall'indirizzo *e-mail* comunicato in precedenza la richiesta di revoca dell'utenza⁽⁴⁾.

La Banca d'Italia comunica agli interessati (utenti ed enti segnalanti) le abilitazioni e le revoche effettuate.

3. La trasmissione delle informazioni

Gli enti segnalanti per l'invio delle segnalazioni statistiche si attengono alle istruzioni tecniche sul formato dei messaggi XML (confronta Manuale operativo). In ogni caso, si precisa che:

- un messaggio XML può contenere segnalazioni statistiche di più enti segnalanti;
- con riferimento alla segnalazione dei luoghi di contazione, il messaggio è specializzato per tipologia di operazione; pertanto, all'interno del *file* deve essere indicato il tipo di aggiornamento che si intende effettuare: inserimento di uno o più nuovi luoghi di contazione (I), modifica delle informazioni associate a uno o più luoghi di contazione già segnalati e presenti in archivio (M); cancellazione di uno o più luoghi di contazione (C). Le segnalazioni di tipo M non comportano attribuzione di un nuovo GLN al luogo di contazione;
- con riferimento alle segnalazioni dei dati di sistema e dei dati operativi la modifica dei dati inviati con riferimento ad uno o più enti segnalanti richiede l'invio di un nuovo messaggio, di norma entro i termini stabiliti per il periodo di segnalazione. Nel caso di correzione da apportare ad un messaggio contenente dati di una pluralità di enti segnalanti, il messaggio di rettifica riguarderà solamente gli enti segnalanti per i quali sono state fornite le informazioni da correggere;
- con riferimento alle segnalazioni dei dati di sistema e dei dati operativi, l'invio di una segnalazione correttiva determina sempre la cancellazione di quella precedente;
- la correzione delle segnalazioni dei dati di sistema e operativi, può avvenire solo con l'invio integrale della segnalazione corretta. Non sono pertanto ammesse segnalazioni di correzioni parziali.

⁴ In particolare viene verificato per quali enti l'utente è abilitato a segnalare. Se l'utente segnala anche per altri enti diversi da quello che ha inoltrato la richiesta di revoca viene eliminato esclusivamente il legame dell'utente con l'ente segnalante che ha disposto la revoca.

3.1. Il controllo preventivo dei dati

Prima dell'invio dei dati alla Banca d'Italia, i relativi *file* XML devono essere sottoposti ai controlli di coerenza formale mediante lo schema (file *XSD*) fornito agli enti segnalanti dalla Banca d'Italia.

3.2. L' inoltro delle segnalazioni

Per lo svolgimento delle operazioni preposte all'inoltro delle segnalazioni tramite Portale del contante, l'utente farà riferimento al Manuale operativo.

ALLEGATI

- 1) Requisiti minimi per i controlli automatici di idoneità delle banconote in euro.
- 2) Requisiti minimi per i controlli manuali di idoneità delle banconote in euro.
- 3) Apparecchiature per l'autenticazione e la selezione delle banconote.
- 4) Modelli di segnalazione dell'attività di gestione del contante.
- 5) Informazioni per la compilazione del verbale di ritiro delle banconote sospette di falsità.

REQUISITI MINIMI PER I CONTROLLI AUTOMATICI DI IDONEITÀ DELLE BANCONOTE IN EURO

Il presente allegato stabilisce i requisiti minimi per i controlli automatici di idoneità delle banconote in euro da parte di apparecchiature per la selezione e accettazione delle banconote.

Durante i controlli di idoneità, le banconote in euro con qualsiasi difetto rispetto ai requisiti obbligatori definiti qui di seguito sono considerate non idonee alla circolazione.

Il livello di tolleranza accettabile per i controlli di idoneità da parte delle apparecchiature per la selezione e accettazione delle banconote in euro è del 5 %. In altre parole, un 5 % al massimo delle banconote in euro che non soddisfano i requisiti di idoneità può essere non correttamente classificato dalle macchine e selezionato come idoneo.

Tavola 1

Elenco dei criteri per la selezione automatica di idoneità

Difetto		Definizione
1.	Sporco	Sporco depositato in maniera diffusa sulla superficie della banconota in euro
2.	Macchia	Concentrazione localizzata di sporco
3.	Graffiti	Immagini aggiunte o iscrizioni incise o segnate in qualunque modo su una banconota in euro
4.	Scoloritura	Mancanza di inchiostro su una parte o sull'intera superficie della banconota in euro, ad esempio in seguito a lavaggio
5.	Lacerazione	Significato sufficientemente chiaro
6.	Buco	Significato sufficientemente chiaro
7.	Mutilazione	Banconote in euro con una o più parti mancanti lungo almeno un bordo (i buchi, al contrario, non interessano i bordi)
8.	Riparazione	Frammenti di una o più banconote in euro uniti con nastro adesivo, colla o in altro modo
9.	Grinze	Pieghe distribuite sulla superficie del biglietto in modo casuale
10.	Alterazione della consistenza	Deterioramento della carta che comporta una considerevole perdita di rigidità
11.	Pieghe	Significato sufficientemente chiaro
12.	Angolo piegato	Significato sufficientemente chiaro

Ulteriori informazioni sui criteri di selezione

1. Sporco

Lo sporco aumenta la densità ottica delle banconote. La seguente tavola specifica l'incremento massimo della densità delle banconote campione usate rispetto alle banconote nuove, che le banconote in euro possono presentare per essere classificate come idonee:

Tavola 2:

Livelli di densità ottica

Taglio	Aumento massimo di densità delle banconote campione usate rispetto a banconote nuove	Filtro
EUR 5	0,06	Magenta
EUR 10	0,06	Magenta
EUR 20	0,08	Magenta
EUR 50	0,07	Magenta
EUR 100	0,07	Magenta
EUR 200	0,04	Magenta
EUR 500	0,04	Magenta

Le banconote in euro che non soddisfano tale criteri non sono idonee. Le BCN possiedono campioni di banconote in euro che mostrano il livello di sporco derivante da tali criteri. Le misurazioni densitometriche delle banconote in euro di riferimento si basano sui seguenti criteri:

- Norma per la misurazione di densità: ISO 5 parti 3 e 4
- Norma per i filtri: DIN 16536
- Misurazioni assolute: calibro standard (calibro bianco)
- Filtro di polarizzazione: attivato
- Apertura: 3 mm
- Illuminazione: D65/2
- Sfondo: calibro standard (calibro bianco)

L'aumento di densità di una banconota di riferimento è il valore più alto tra la media di almeno quattro punti di misurazione rilevati su ciascuna delle due facce della banconota nell'area non stampata e priva di qualunque modulazione di filigrana.

2. Macchia

Le banconote che presentino una concentrazione localizzata di sporco che copre una superficie di almeno 9×9 mm nell'area non stampata o di almeno 15×15 mm nell'area stampata non sono considerate idonee.

3. Graffiti

Al momento non esistono requisiti obbligatori per la rilevazione dei graffiti.

4. Scoloritura

La scoloritura delle banconote può essere causata, ad esempio, dal lavaggio o dall'esposizione ad agenti chimici aggressivi. Questa caratteristica potrebbe essere riconosciuta dai sensori UV o di immagine.

5. Lacerazione

Le banconote in euro che presentano lacerazioni aperte e non coperte parzialmente o integralmente dalle cinghie di trasporto dell'apparecchiatura non sono idonee se la dimensione della lacerazione è maggiore rispetto ai seguenti valori:

Tavola 3

Lacerazione

Direzione	Larghezza	Lunghezza
Verticale	4 mm	8 mm
Orizzontale	4 mm	15 mm
Diagonale	4 mm	18 mm (*)

(*) La misurazione è effettuata tracciando una linea retta che congiunge l'estremità della lacerazione al lato del biglietto da cui essa ha inizio (proiezione ortogonale), piuttosto che misurando la lunghezza della lacerazione stessa.

6. Buco

Le banconote in euro che presentano un buco con superficie superiore a 10 mm^2 sono classificate come non idonee purché il buco non rimanga coperto, parzialmente o per intero, dalle cinghie di trasporto dell'apparecchiatura.

7. Mutilazione

Le banconote in euro con una lunghezza ridotta di 6 mm o più o con una larghezza ridotta di 5 mm o più sono considerate non idonee. Tutte le misurazioni si riferiscono alla divergenza dalla lunghezza e larghezza nominale delle banconote in euro.

8. Riparazione

Una banconota in euro riparata è costituita da parti di una banconota/di banconote riunita/e, ad esempio, con nastro adesivo o colla. Una banconota in euro con un nastro adesivo che ricopre una superficie superiore a 10×40 mm e che è più spesso di 50 μm è considerata non idonea alla circolazione.

9. Grinze

Le banconote in euro spiegate possono essere normalmente individuate dalla riduzione del coefficiente di riflessione o di una minore rigidità della carta. Non vi sono requisiti obbligatori al riguardo.

10. Alterazione della consistenza

Per quanto possibile, le banconote in euro con un'alterazione della consistenza molto leggera sono smistate come non idonee. Poiché l'alterazione della consistenza è generalmente correlata allo sporco, le banconote in euro flaccide sono generalmente individuate anche mediante i sensori per la rilevazione dello sporco. Non vi sono requisiti obbligatori al riguardo.

11. Pieghe

Poiché la presenza di una piega sulla superficie comporta la riduzione dell'altezza o della lunghezza della banconota in euro, tale caratteristica può essere individuata dai sensori che rilevano queste dimensioni. Anche i sensori di spessore possono, inoltre, fornire un'indicazione al riguardo. Tuttavia, a causa di limiti tecnici, è possibile identificare e considerare non idonee solo le pieghe rilevanti ai fini dei criteri fissati per le mutilazioni, ad esempio, pieghe che comportano una riduzione maggiore di 6 mm nel senso della lunghezza o maggiore di 5 mm in quello dell'altezza.

12. Angolo piegato

Una banconota con un angolo piegato che copre una superficie di oltre 130 mm^2 e supera i 10 mm di lunghezza sul lato più corto della piega è considerata non idonea.

REQUISITI MINIMI PER I CONTROLLI MANUALI DI IDONEITÀ DELLE BANCONOTE IN EURO

Il presente allegato stabilisce i requisiti minimi per i controlli manuali di idoneità delle banconote in euro da parte del personale addestrato.

Durante i controlli sull'idoneità, le banconote in euro con un qualsiasi difetto di cui alla tabella qui di seguito, o con un difetto evidente a vista d'occhio in una delle caratteristiche di sicurezza, sono considerate non idonee. Tuttavia, le banconote in euro piegate e le banconote in euro con angoli piegati possono essere aggiustate stendendole manualmente, laddove possibile. I controlli sull'idoneità sono eseguiti con un'ispezione visiva delle singole banconote in euro e non richiedono l'utilizzo di altri strumenti.

Elenco dei criteri di selezione per il controllo di idoneità manuale

Caratteristica		Descrizione
1.	Sporco	Sporco depositato in maniera diffusa sulla banconota in euro evidente a vista d'occhio
2.	Macchia	Concentrazione di sporco localizzato evidente a vista d'occhio
3.	Graffiti	Immagini aggiunte evidenti a vista d'occhio o iscrizioni incise o segnate in qualunque modo su una banconota
4.	Scoloritura	Mancanza di inchiostro evidente a vista d'occhio su una parte o sull'intera superficie della banconota in euro, ad esempio in seguito a lavaggio
5.	Lacerazione	Banconota in euro con almeno una lacerazione sul bordo
6.	Buco	Banconota in euro con almeno un buco evidente a vista d'occhio
7.	Mutilazione	Banconota in euro con una o più parti mancanti lungo almeno un bordo (i buchi, al contrario, non interessano i bordi), ad esempio un angolo mancante
8.	Riparazione	Frammenti di una o più banconote in euro uniti con nastro adesivo o colla o in altro modo
9.	Grinze	Banconota in euro con pieghe distribuite sulla superficie del biglietto in modo casuale che ne modificano notevolmente l'aspetto
10.	Alterazione della consistenza	Banconota in euro con deterioramento della carta che comporta una considerevole perdita di rigidità
11.	Banconota in euro piegata	Banconota in euro piegata, compresi i casi in cui non può più essere stesa
12.	Angolo piegato	Banconota con almeno un angolo piegato chiaramente evidente

APPARECCHIATURE PER LA SELEZIONE E ACCETTAZIONE DELLE BANCONOTE

1. Requisiti tecnici generali

- 1.1. Per essere classificata come apparecchiatura per la selezione e accettazione delle banconote, un'apparecchiatura deve essere in grado di trattare le mazzette di banconote in euro e separare fisicamente le banconote in euro a seconda della loro classificazione senza l'intervento dell'operatore, fatto salvo quanto previsto dall'allegato IIa e IIb. Le apparecchiature per la selezione e accettazione delle banconote devono avere il numero necessario di caselle di ricezione e/o altri strumenti per garantire l'affidabile separazione delle banconote in euro trattate.
- 1.2. Le apparecchiature per la selezione e accettazione delle banconote devono poter essere tarate in modo tale da poter assicurare la loro affidabilità nell'identificazione delle nuove contraffazioni. Se del caso, tuttavia, esse devono poter essere tarate per consentire la messa a punto di parametri di selezione più o meno restrittivi.

2. Categorie di apparecchiature per la selezione e accettazione delle banconote

Le apparecchiature per la selezione e accettazione delle banconote sono dispositivi utilizzabili autonomamente dalla clientela o dispositivi riservati al personale:

Tavola 1

Dispositivi utilizzabili autonomamente dalla clientela

A. Dispositivi utilizzabili autonomamente dalla clientela in cui è depositato contante con tracciabilità del cliente		
1.	Dispositivi di <i>cash in</i> (apparati per il deposito di contante) (CIM)	I dispositivi di <i>cash in</i> (CIM) consentono ai clienti, attraverso l'utilizzo di una carta bancaria o con altri mezzi, di depositare banconote in euro nel proprio conto bancario, ma non hanno alcuna funzione di prelievo contanti. I dispositivi di <i>cash in</i> (CIM) controllano l'autenticità delle banconote in euro e consentono la tracciabilità del titolare del conto; i controlli di idoneità sono opzionali
2.	Dispositivi di introito ed esito del contante (CRM)	I dispositivi di introito ed esito del contante (CRM) consentono ai clienti, attraverso l'utilizzo di una carta bancaria o di altri dispositivi, di depositare banconote in euro nei propri conti bancari e di prelevare banconote in euro dai medesimi. I dispositivi di introito ed esito del contante (CRM) controllano l'autenticità e l'idoneità delle banconote in euro e consentono la tracciabilità del titolare del conto. Per i prelievi, i dispositivi di introito ed esito del contante (CRM) possono utilizzare le banconote in euro autentiche e idonee che sono state depositate da altri clienti nelle precedenti operazioni
3.	Dispositivi di <i>cash in</i> combinati (CCM)	I dispositivi di <i>cash in</i> combinati (CCM) consentono ai clienti, attraverso l'utilizzo di una carta bancaria o di altri mezzi, di depositare banconote in euro nei propri conti bancari e di prelevare banconote in euro dai medesimi. I dispositivi di <i>cash in</i> combinati (CCM) controllano l'autenticità delle banconote in euro e consentono la tracciabilità del titolare del conto; i controlli di idoneità sono opzionali Per i prelievi, i dispositivi di <i>cash in</i> combinati (CCM) non utilizzano le banconote in euro che sono state depositate da altri clienti nelle operazioni precedenti ma solo le banconote in euro caricate separatamente all'interno di essi
B. Altri dispositivi utilizzabili autonomamente dalla clientela		
4.	Dispositivi di <i>cash-out</i> (COM)	I COM sono casse prelievo contanti che effettuano controlli di autenticità e idoneità delle banconote in euro prima di erogarle alla clientela. I COM utilizzano banconote in euro che sono state caricate da soggetti che operano con il contante o da altri sistemi automatizzati (ad esempio distributori automatici).

Tavola 2

Dispositivi riservati al personale

1.	Apparecchiature per la selezione e la verifica delle banconote (BPM)	Le apparecchiature per la selezione e la verifica delle banconote (BPM) controllano l'autenticità e l'idoneità delle banconote in euro
2.	Apparecchiature per il controllo dell'autenticità delle banconote (BAM)	Le apparecchiature per il controllo dell'autenticità delle banconote (BAM) controllano l'autenticità delle banconote in euro
3.	Dispositivi di introito ed esito del contante ad ausilio dei cassieri (TARM)	Le TARM sono apparecchiature di introito ed esito del contante utilizzate dai soggetti che operano con il contante e che controllano l'autenticità e l'idoneità delle banconote in euro. Per i prelievi, i dispositivi di introito ed esito del contante ad ausilio dei cassieri (TARM) possono utilizzare banconote in euro autentiche e idonee che sono state depositate da altri clienti nelle precedenti operazioni. Inoltre, essi custodiscono le banconote in euro in modo sicuro e consentono ai soggetti che operano con il contante di accreditare o addebitare nei conti bancari dei clienti
4.	Dispositivi di ausilio ai cassieri (TAM)	ITAM sono dispositivi utilizzati dai soggetti che operano con il contante che controllano l'autenticità delle banconote in euro. Inoltre, esse custodiscono le banconote in euro in modo sicuro e consentono ai soggetti che operano con il contante di accreditare o addebitare nei conti bancari dei clienti

Laddove i clienti inseriscano banconote per il deposito in apparecchiature di introito ed esito del contante ad ausilio dei cassieri (TARM) o in dispositivi di ausilio ai cassieri (TAM) ovvero ritirino banconote erogate da tali apparecchiature, queste ultime devono essere considerate dispositivi utilizzabili autonomamente dalla clientela e devono essere classificate e gestite in conformità all'allegato IIa.

3. Tipi di apparecchiature per la selezione e accettazione di banconote

L'Eurosistema verifica i tipi di apparecchiature per la selezione e accettazione di banconote. I tipi di apparecchiature per la selezione e accettazione di banconote possono essere distinti tra loro a seconda dei loro specifici sistemi di rilevazione, software e altri componenti per l'assolvimento delle loro funzionalità fondamentali che sono, in particolare: a) l'autenticazione di banconote in euro originali; b) l'identificazione e la separazione delle banconote in euro che si sospettano essere false; c) l'identificazione e la separazione, se del caso, delle banconote in euro non idonee da quelle idonee alla circolazione; e d) se del caso, la tracciabilità degli elementi identificati come banconote in euro che si sospettano essere false e di banconote in euro non identificate con certezza come autentiche.

**CLASSIFICAZIONE E TRATTAMENTO DELLE BANCONOTE IN EURO DA PARTE DI DISPOSITIVI
UTILIZZABILI AUTONOMAMENTE DALLA CLIENTELA**

Le banconote in euro sono classificate in una delle seguenti categorie e sono fisicamente separate per categoria. Le apparecchiature che non controllano l'idoneità delle banconote in euro non devono essere necessariamente in grado di distinguere tra la categoria 4a e la categoria 4b.

Tavola 1

Classificazione e trattamento delle banconote in euro da parte di dispositivi utilizzabili autonomamente dalla clientela nei quali il contante è depositato con tracciamento del cliente

Categoria	Proprietà	Trattamento
1 Oggetti non riconosciuti come banconote in euro	Non riconosciuti come banconote in euro per uno dei seguenti motivi: — banconote non in euro — oggetti simili a banconote in euro — immagini o dimensioni errati — grosso(i) angolo(i) piegato(i) o parte(i) mancante(i) — errore dell'apparecchiatura nell'alimentazione o nel trasporto	Restituzione al cliente da parte dell'apparecchiatura
2 Banconote in euro di cui si sospetta la contraffazione	Immagine e dimensioni corrispondono, ma uno o più elementi di riconoscimento controllati dall'apparecchiatura non vengono riconosciuti o risultano chiaramente al di fuori dei parametri di tolleranza	Ritiro dalla circolazione Consegnare immediatamente alle autorità nazionali competenti per verificare l'autenticità, insieme alle informazioni relative al titolare del conto, entro e non oltre 20 giorni dalla data in cui è avvenuto il deposito nell'apparecchiatura. L'accredito non deve essere effettuato
3 Banconote in euro non identificate con certezza come autentiche	Immagine e dimensioni corrispondono, ma non tutti gli elementi di riconoscimento controllati dall'apparecchiatura sono conformi ai parametri di qualità e/o rispettano le tolleranze. Nella maggior parte dei casi banconote in euro non idonee	Ritiro dalla circolazione. Le banconote in euro sono trattate separatamente e consegnate immediatamente alle autorità nazionali competenti per il controllo di autenticità entro e non oltre 20 giorni lavorativi dalla data in cui è avvenuto il deposito nell'apparecchiatura. Le informazioni sul titolare del conto sono custodite per otto settimane dalla data di rilevazione delle banconote da parte dell'apparecchiatura. Tali informazioni sono rese disponibili su richiesta alle autorità nazionali competenti. In alternativa, in accordo con le autorità nazionali competenti, le informazioni che consentono la tracciabilità del titolare del conto possono essere trasmesse a tali autorità unitamente alle banconote in euro. L'accredito potrà essere eventualmente effettuato.
4a Banconote in euro identificate come autentiche e idonee alla circolazione	Tutti i controlli di autenticità e di idoneità alla circolazione effettuati dall'apparecchiatura con esito positivo	La banconota può essere rimessa in circolazione. L'accredito è effettuato
4b Banconote in euro identificate come autentiche e non idonee alla circolazione	Tutti i controlli di autenticità effettuati dall'apparecchiatura con esito positivo. Almeno un criterio di idoneità controllato con esito negativo	Le banconote non possono essere rimesse in circolazione e sono riconsegnate alla BCN L'accredito è effettuato

Le banconote in euro di cui alle categorie 2 e 3 non sono riconsegnate al cliente da un'apparecchiatura se quest'ultima è abilitata alla cancellazione di un'operazione di deposito. Quando un'operazione è cancellata si possono trattenere tali banconote in euro conservandole in un'area di custodia temporanea nella macchina.

Una BCN può concordare con un soggetto che opera con il contante che le banconote in euro della categoria 3 possano anche non essere separate fisicamente da quelle appartenenti alle categorie 4a e 4b e che in tal caso tutte e tre le categorie di banconote debbano essere trattate come banconote in euro della categoria 3.

Tavola 2

Classificazione e trattamento delle banconote in euro da parte di altri dispositivi utilizzabili autonomamente dalla clientela

Categoria	Proprietà	Trattamento
A i) Oggetti non riconosciuti come banconote in euro; o ii) banconote in euro di cui si sospetta la contraffazione; o iii) banconote in euro non identificate con certezza come autentiche	<p>i) Non riconosciuti come banconote in euro per uno dei seguenti motivi:</p> <ul style="list-style-type: none"> — banconote non in euro — oggetti simili a banconote in euro — immagini o dimensioni errati — grosso(i) angolo(i) piegato(i) o parte(i) mancante(i) — errore della macchina nell'alimentazione o nel trasporto; <p>ii) banconote in euro di cui si sospetta la contraffazione poiché l'immagine e le dimensioni corrispondono, ma uno o più elementi di riconoscimento controllati dall'apparecchiatura non vengono riconosciuti o risultano chiaramente al di fuori dei parametri di tolleranza;</p> <p>iii) banconote in euro non identificate con certezza come autentiche poiché l'immagine e le dimensioni corrispondono, ma non tutti gli elementi di riconoscimento controllati dall'apparecchiatura sono conformi ai parametri di qualità e/o rispettano le tolleranze. Nella maggior parte dei casi banconote in euro non idonee</p>	<p>Ritiro dalla circolazione</p> <p>Consegnare immediatamente alle autorità nazionali competenti per verificare l'autenticità, entro e non oltre 20 giorni dalla data in cui è avvenuto il deposito nell'apparecchiatura</p>
B1 Banconote in euro identificate come autentiche e idonee alla circolazione	Tutti i controlli di autenticità e di idoneità alla circolazione effettuati dall'apparecchiatura con esito positivo	Possono essere erogate alla clientela
B2 Banconote in euro identificate come autentiche e non idonee alla circolazione	Tutti i controlli di autenticità effettuati dall'apparecchiatura con esito positivo Almeno un criterio di idoneità controllato con esito negativo	Le banconote non possono essere erogate alla clientela e sono riconsegnate alla BCN

**CLASSIFICAZIONE E TRATTAMENTO DELLE BANCONOTE IN EURO DA PARTE DEI DISPOSITIVI
RISERVATI AL PERSONALE**

Le banconote in euro sono classificate in una delle seguenti categorie e sono fisicamente separate per categoria. Le apparecchiature che non controllano l'idoneità delle banconote in euro non devono essere necessariamente in grado di distinguere tra le categorie B1 e B2.

Classificazione e trattamento delle banconote in euro da parte di dispositivi riservati al personale

Categoria	Proprietà	Trattamento
A <ul style="list-style-type: none"> i) Oggetti non riconosciuti come banconote in euro; ii) banconote in euro di cui si sospetta la contraffazione; o iii) banconote in euro non identificate con certezza come autentiche 	<ul style="list-style-type: none"> i) Non riconosciuti come banconote in euro per uno dei seguenti motivi: <ul style="list-style-type: none"> — banconote non in euro — oggetti simili a banconote in euro — immagini o dimensioni errati — grosso(i) angolo(i) piegato(i) o parte(i) mancante(i) — errore dell'apparecchiatura nell'alimentazione o nel trasporto; ii) banconote in euro di cui si sospetta la contraffazione poiché l'immagine e le dimensioni corrispondono, ma uno o più elementi di riconoscimento controllati dall'apparecchiatura non vengono riconosciuti o risultano chiaramente al di fuori dei parametri di tolleranza; iii) banconote in euro non identificate con certezza come autentiche poiché l'immagine e le dimensioni corrispondono, ma non tutti gli elementi di riconoscimento controllati dall'apparecchiatura sono conformi ai parametri di qualità e/o rispettano le tolleranze. Nella maggior parte dei casi banconote in euro non idonee 	Le banconote sono riconsegnate dall'apparecchiatura all'operatore per ulteriore valutazione e trattamento <ul style="list-style-type: none"> i) oggetti non riconosciuti come banconote: dopo una valutazione visiva da parte di un membro del personale, sono separati dalle banconote sospettate di contraffazione e dalle banconote che non sono state identificate con certezza come autentiche; ii) banconote di cui si sospetta la contraffazione; e iii) banconote che non sono state identificate con certezza come autentiche: I biglietti sono trattati separatamente e consegnati immediatamente alle autorità nazionali competenti per il controllo di autenticità entro e non oltre 20 giorni lavorativi dalla data in cui è avvenuto il deposito nell'apparecchiatura
B1	Banconote in euro identificate come autentiche e idonee alla circolazione	Tutti i controlli di autenticità e di idoneità alla circolazione effettuati dall'apparecchiatura con esito positivo La banconota può essere rimessa in circolazione. L'accredito è effettuato
B2	Banconote in euro identificate come autentiche e non idonee alla circolazione	Tutti i controlli di autenticità effettuati dall'apparecchiatura con esito positivo. Almeno un criterio di idoneità controllato con esito negativo Le banconote non possono essere rimesse in circolazione e sono riconsegnate alla BCN. L'accredito è effettuato

Classificazione specifica e regole di selezione per taluni dispositivi riservati al personale

- Le apparecchiature per la selezione e la verifica delle banconote (BPM) classificano e separano fisicamente le banconote in euro secondo le categorie A, B1 e B2, come stabilito nell'allegato IIb, per le quali sono necessari almeno tre caselle di ricezione per evitare l'intervento dell'operatore addetto all'apparecchiatura.

-
2. Le apparecchiature per la selezione e la verifica delle banconote (BPM) con solo due caselle di ricezione possono comunque classificare e separare le banconote in euro se sono rispettati i seguenti requisiti:
 - a) i controlli di autenticità e di idoneità sono effettuati nel medesimo passaggio. In tale passaggio, ogni banconota in euro della categoria B1 deve essere selezionata e collocata in una casella di ricezione fissa, mentre sia le banconote della categoria A che quelle della categoria B2 devono essere selezionate e collocate in una casella di ricezione fissa separata che non abbia alcun contatto fisico con alcuna banconota in euro della categoria B1;
 - b) se una banconota in euro della categoria A è identificata come presente nella seconda casella di ricezione, l'operatore deve far ripassare la banconota o le banconote in euro provenienti dalla seconda casella di ricezione. In tale secondo passaggio, le banconote in euro sospettate di essere false devono essere separate dalle banconote in euro della categoria B2 collocandole in un'apposita casella di ricezione.
 3. Le apparecchiature per il controllo dell'autenticità delle banconote (BAM) classificano e separano fisicamente le banconote in euro secondo le categorie A e B, per le quali sono necessari almeno due appositi raccoglitori d'uscita per evitare l'intervento dell'operatore addetto all'apparecchiatura.
 4. Le apparecchiature per il controllo di autenticità delle banconote (BAM) con una sola casella di ricezione possono comunque classificare e separare le banconote in euro se sono rispettati i seguenti requisiti:
 - a) ogni volta che viene trattata una banconota in euro della categoria A, l'apparecchiatura deve interrompere il trattamento immediatamente e tenere la banconota in euro della categoria A in una posizione tale da evitare qualunque contatto fisico con le banconote in euro autentiche;
 - b) i risultati del controllo di autenticità devono essere indicati su uno schermo per ogni singola banconota in euro della categoria A;
 - c) l'apparecchiatura deve verificare la presenza di banconote in euro della categoria A quando arresta il trattamento e quest'ultimo può riprendere soltanto dopo la rimozione fisica della banconota in euro della categoria A da parte dell'operatore;
 - d) ad ogni arresto del trattamento l'operatore non può avere accesso a più di una banconota in euro della categoria A.

MODELLI DI SEGNALAZIONE DELL'ATTIVITA' DI GESTIONE DEL CONTANTE

MODELLO A: destinato ai gestori del contante che operano con apparecchiature per l'autenticazione e la selezione delle banconote e/o casse di prelievo automatico di contante

ALLA BANCA D'ITALIA – AMMINISTRAZIONE CENTRALE
SERVIZIO CASSA GENERALE
VIA NAZIONALE, 91
00184 - ROMA

Il sottoscritto:

nato a il residente in.....

(1)

in qualità di legale rappresentante⁽²⁾ di <Denominazione del gestore del contante, codice ABI (solo per banche) e indirizzo della sede legale>

Comunica

lo svolgimento dell'attività di ricircolo delle banconote in euro attraverso apparecchiature per l'autenticazione e la selezione delle banconote e/o casse di prelievo automatico di contante.

Al riguardo, si forniscono i seguenti elementi informativi:

TIPOLOGIA DI OPERATORE (banca, prestatori di servizi di pagamento da specificare, altro operatore da specificare)

CODICE GS1 (ove il gestore del contante ne sia già in possesso)⁽³⁾
.....

DESCRIZIONE SINTETICA DELL'ATTIVITÀ SVOLTA

¹ Specificare la carica/qualifica/ruolo ricoperto presso il soggetto gestore del contante.

² Allegare il documento da cui risulta il potere di rappresentanza.

³ Lo standard GS1 rende possibile l'identificazione automatica e univoca di prodotti, unità di imballo e luoghi. I codici vengono forniti in locazione ai singoli soggetti che ne fanno richiesta dalle rappresentanze nazionali dell'ente internazionale GS1, che ne garantisce l'univocità a livello globale. Per l'Italia il codice GS1 va richiesto alla società Indicod-Ecr rappresentante unico della GS1 International. Nel campo va riportato il GLN della sede legale.

.....
.....

APPARECCHIATURE PER L'AUTENTICAZIONE E LA SELEZIONE (indicare il modello come riportato nel sito internet BCE e, per ciascun modello, il numero di apparecchiature utilizzate)

.....
.....
.....

ESTERNALIZZAZIONI (indicare le fasi del trattamento delle banconote eventualmente esternalizzate e, per ciascuna di esse, il soggetto a cui l'incarico è stato affidato)

.....
.....
.....

INFORMAZIONI SULL'ASSETTO ORGANIZZATIVO PER L'ATTIVITA' DI TRATTAMENTO DEL CONTANTE (descrivere sinteticamente: l'organizzazione delle varie fasi di lavorazione del contante con l'indicazione del numero di addetti coinvolti in ciascuna fase e dei presidi adottati per consentire il rispetto del criterio di segregazione delle banconote trattate; la tipologia dei controlli previsti e le modalità con le quali vengono espletati)

.....
.....
.....
.....
.....

Data,

Firma

MODELLO B: destinato ai gestori del contante che effettuano esclusivamente controlli manuali e che svolgono solo operazioni allo sportello

ALLA BANCA D'ITALIA – AMMINISTRAZIONE CENTRALE
SERVIZIO CASSA GENERALE
VIA NAZIONALE, 91
00184 - ROMA

Il sottoscritto:

nato a ilresidente in.....

(4)

in qualità di legale rappresentante⁽⁵⁾ di <Denominazione del gestore del contante, codice ABI (solo per banche) e indirizzo della sede legale>

Comunica

lo svolgimento dell'attività di ricircolo delle banconote in euro esclusivamente mediante il controllo manuale effettuato da personale addestrato e di reimmissione in circolazione delle banconote solo attraverso operazioni di sportello.

Al riguardo, si forniscono i seguenti elementi informativi:

TIPOLOGIA DI OPERATORE (banca, prestatori di servizi di pagamento da specificare, altro operatore da specificare)

.....

Data,

Firma

4 Specificare la carica/qualifica/ruolo ricoperto presso il soggetto gestore del contante.

5 Allegare il documento da cui risulta il potere di rappresentanza.

INFORMAZIONI PER LA COMPILAZIONE DEL VERBALE DI RITIRO DELLE BANCONOTE SOSPETTE DI FALSITÀ.

Il verbale di ritiro delle banconote sospette di falsità contiene i seguenti elementi:

A) Dati identificativi del verbalizzante

- 1) Data di verbalizzazione (gg/mm/aaaa/)
- 2) Ente verbalizzante
 - denominazione
 - indirizzo
 - numero civico
 - comune
 - codice di avviamento postale
 - provincia
 - numero di telefono
- 3) Codice ABI se disponibile
- 4) Codice CAB se disponibile
- 5) Altro eventuale codice identificativo
- 6) Data di individuazione della banconota sospetta di falsità (gg/mm/aaaa)

B) Dati identificativi delle banconote ritirate

- 1) Taglio
- 2) Serie (la lettera "A" identifica la prima serie emessa nel 2002, le successive saranno indicate con le lettere "B", "C", ecc.)
- 3) Prima combinazione alfanumerica
- 4) Seconda combinazione alfanumerica, solo se diversa dalla prima
- 5) Plate number
- 6) Numero di banconote dello stesso taglio e serie, recanti la stessa combinazione alfanumerica (o le stesse combinazioni alfanumeriche, cfr. punti 3 e 4) e lo stesso plate number

C) Modalità del ritiro

- 1) Ritiro avvenuto in presenza dell'esibitore (ad esempio, in un'operazione di sportello)
- 2) Ritiro avvenuto in assenza dell'esibitore (ad esempio, banconote trovate in un dispositivo utilizzabile autonomamente dalla clientela)
- 3) Altre informazioni utili relative alle modalità del ritiro (ad esempio, consegna spontanea da parte dell'esibitore che chiede l'accertamento di legittimità o falsità, dichiarazioni da parte dell'esibitore sulla provenienza delle banconote)

D) Dati identificativi dell'esibitore

- 1) Cognome e nome

- 2) Data di nascita (gg/mm/aaaa)
- 3) Luogo di nascita
- 4) Residenza
 - indirizzo
 - numero civico
 - comune
 - codice di avviamento postale
 - provincia

E) Informazioni per l'esibitore

- 1) Le banconote ritirate perché sospette di falsità sono inviate per l'analisi al Centro Nazionale di Analisi istituito presso l'Amministrazione Centrale della Banca d'Italia in Roma
- 2) Se dall'esame effettuato le banconote risultassero legittime, la Banca d'Italia ne informerà il verbalizzante e rimborserà il controvalore, senza alcuna trattenuta, all'esibitore
- 3) Se dall'esame effettuato venisse confermata la falsità, la Banca d'Italia ne informerà il verbalizzante e trasmetterà le banconote all'Autorità competente; in tal caso, naturalmente, nessun rimborso sarà dovuto all'esibitore

o
o o

Il verbale di ritiro delle banconote sospette di falsità, firmato dal verbalizzante e dall'esibitore, ove presente, è trasmesso insieme con le banconote - nel rispetto dei tempi indicati nel Cap. IV del presente Provvedimento - ad una delle Filiali della Banca d'Italia indicate nel sito Internet della Banca sezione "Banconote e monete".

Una copia del verbale è consegnata all'esibitore.

Ai sensi del comma 2 dell'art. 97 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, il Ministero dell'economia e delle finanze stabilisce con proprio provvedimento, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, le modalità di invio al Ministero stesso delle informazioni e dei dati relativi al ritiro dalla circolazione delle banconote sospette di falsità. I verbalizzanti per inviare le banconote sospette di falsità alla Banca d'Italia e per rilasciare ricevuta all'esibitore possono utilizzare il verbale redatto secondo le disposizioni di cui sopra.

ELENCO DEI PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI

	PROCEDIMENTO	UNITA' ORGANIZZATIVA RESPONSABILE	TERMINE (giorni/mesi)	FONTE NORMATIVA
1	Autorizzazione all'effettuazione di controlli manuali d'idoneità delle banconote destinate ad alimentare dispositivi automatici di distribuzione del contante presso "filiali remote"	Servizio Cassa generale	90 gg.	Decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, art. 97 Provvedimento della Banca d'Italia del 14 febbraio 2012
2	Autorizzazione all'effettuazione di controlli manuali di autenticità e d'idoneità delle banconote destinate ad alimentare dispositivi automatici di distribuzione del contante in circostanze eccezionali e temporanee	Servizio Cassa generale	90 gg.	Decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, art. 97 Provvedimento della Banca d'Italia del 14 febbraio 2012
3	Divieto di reimmmissione in circolazione di banconote	Servizio Cassa generale	120 gg.	Decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, art. 97 Provvedimento della Banca d'Italia del 14 febbraio 2012
4	Procedura sanzionatoria per violazione delle norme sull'attività di gestione del contante e degli obblighi di ritiro dalla circolazione e trasmissione alla Banca d'Italia delle banconote sospette di falsità	Servizio Cassa generale	240 gg. ⁽¹⁾	Decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, art. 97 Provvedimento della Banca d'Italia del 14 febbraio 2012

⁽¹⁾ Decorrenti dalla scadenza del termine per la presentazione delle controdeduzioni da parte del soggetto nei cui confronti è stata fatta la contestazione